



PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con deliberazione n. 18 del 01/03/2023

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1	Oggetto	pag. 5
Art. 2	Interpretazione del Regolamento	pag. 5
Art. 3	Sede delle sedute	pag. 5
Art. 4	Bandiere e Gonfalone	pag. 5

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I -OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 5	Entrata in carica dei Consiglieri Provinciali	pag. 6
Art. 6	Insediamiento e adempimenti della prima seduta	pag. 6

CAPO II - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 7	Il Presidente della Provincia - poteri e funzioni	pag. 6
--------	---	--------

CAPO III - I CONSIGLIERI

Diritti - Doveri - Responsabilità

Art. 8	Diritto di accesso	pag. 7
Art. 9	Astensione obbligatoria dalle deliberazioni	pag. 7
Art. 10	Partecipazione alle sedute	pag. 8
Art. 11	Pubblicità della situazione patrimoniale	pag. 8
Art. 12	Funzioni rappresentative	pag. 9

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 13	Gruppi consiliari e Capigruppo	pag. 9
Art. 14	Conferenza dei Capigruppo	pag. 9

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 15	Convocazione del Consiglio e Presidenza delle sedute	pag. 10
---------	--	---------

Art. 16	Avviso di convocazione	pag. 10
Art. 17	Ordine del giorno	pag. 11
Art. 18	Deposito degli atti	pag. 11

CAPO II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 19	Seduta ordinaria, straordinaria, urgente	pag. 12
Art. 20	Sedute aperte e congiunte	pag. 12
Art. 21	Sedute pubbliche e segrete	pag. 13
Art. 22	Sedute in modalità telematica	pag. 13

CAPO III - ATTI DI INDIRIZZO - CONTROLLO E QUESTIONI PROCEDURALI

Art. 23	Diritto d'iniziativa	pag. 14
Art. 24	Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione	pag. 15
Art. 25	Diritto di presentare interrogazioni	pag. 15
Art. 26	Diritto di presentare interpellanze	pag. 16
Art. 27	Diritto di presentare mozioni	pag. 17
Art. 28	Intervento per "fatto personale"	pag. 17
Art. 29	Mozione d'ordine	pag. 17
Art. 30	Ordine del giorno	pag. 18
Art. 31	Questioni pregiudiziali e sospensive	pag. 18

CAPO IV - ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 32	Attribuzioni del Presidente	pag. 18
Art. 33	Partecipazione del Segretario all'adunanza	pag. 19
Art. 34	Validità delle sedute - Numero legale presenze	pag. 19
Art. 35	Appello e avvio dei lavori	pag. 20
Art. 36	Comportamento dei Consiglieri	pag. 21
Art. 37	Comportamento del pubblico	pag. 21
Art. 38	Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula	pag. 21

CAPO V - DISCUSSIONE

Art. 39	Ordine di trattazione degli argomenti	pag. 22
Art. 40	Comunicazioni	pag. 22
Art. 41	Discussioni ed interventi	pag. 22
Art. 42	Durata della discussione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni	pag. 23
Art. 43	Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione	pag. 23
Art. 44	Discussione e votazione di ordini del giorno e emendamenti	pag. 24

CAPO VI - LE VOTAZIONI

Art. 45	Dichiarazioni di voto	pag. 24
Art. 46	Modalità generali delle votazioni	pag. 25
Art. 47	Votazione palese	pag. 25
Art. 48	Votazione mediante scrutinio segreto	pag. 26
Art. 49	Votazioni per parti separate	pag. 26
Art. 50	Esito delle votazioni	pag. 26

CAPO VII - VERBALIZZAZIONI

Art. 51	Redazione del verbale delle sedute	Pag. 27
Art. 52	Deposito - Rettifiche - Approvazione Verbali	Pag. 27

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53	Casi non disciplinati e rapporti con lo Statuto	Pag. 28
Art. 54	Abrogazione delle norme	Pag. 28
Art. 55	Entrata in vigore	Pag. 28

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato dal presente Regolamento, nel rispetto della Legge e dello Statuto.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle sedute sorgono contestazioni in ordine all'interpretazione delle norme del regolamento da applicare per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio, ovvero per la prosecuzione della trattazione o deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente della Provincia, sentito il parere del Segretario Generale, sottopone al Consiglio una proposta che viene decisa seduta stante a maggioranza assoluta.

Art. 3 Sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, sita in Viale Matteotti n. 147 - Imperia.
2. Il Presidente della Provincia, sentiti i Consiglieri Provinciali, può stabilire che la seduta del Consiglio Provinciale si tenga eccezionalmente in luogo diverso, quando ciò sia motivato da particolari ragioni o a seguito di richiesta di un quinto dei Consiglieri. E' consentita la partecipazione, in collegamento mediante modalità di video conferenza, quando ciò sia previsto nell'avviso di convocazione della seduta e secondo le procedure stabilite dal successivo art. 22.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Provinciale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 4 Bandiere e Gonfalone

1. Nei giorni in cui hanno luogo le riunioni del Consiglio Provinciale, presso la sede della Provincia vengono esposte, per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni e attività, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Provincia.
2. Nella sala delle riunioni del Consiglio Provinciale deve essere esposto il Gonfalone della Provincia.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 5

Entrata in carica dei Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Provinciale la relativa delibera. Le loro dimissioni, i casi di decadenza, rimozione dalla carica e sospensione dalle funzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 6

Insediamiento e adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale successiva alle elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La stessa deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, verifica la condizione degli eletti sulla base delle dichiarazioni rese in sede di accettazione delle candidature e l'assenza di reclami presentati al Segretario Generale; provvede, quindi, alla convalida degli eletti ovvero all'avvio della procedura indicata all'art. 69 del TUEL per dichiarare l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità.
3. I Consiglieri Provinciali possono intervenire alla prima seduta anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia se trattasi della loro convalida, sia che la stessa abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
4. Nella medesima seduta il Consiglio Provinciale prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori del Consiglio.
5. Completate le operazioni di convalida, il Presidente della Provincia presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 7

Il Presidente-Poteri e funzioni

1. Il Presidente della Provincia, quale Presidente del Consiglio, presiede il Consiglio Provinciale esercitando tutte le funzioni riconosciutegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Nell'esercizio delle

proprie funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

3. In particolare, il Presidente:
 - a) mantiene i rapporti con l'Assemblea dei Sindaci e con i Gruppi Consiliari, promuove e coordina i rapporti del Consiglio con l'Assemblea, con il Collegio dei revisori dei Conti, con le istituzioni e gli altri organismi ai quali partecipa la Provincia, anche attraverso i propri rappresentanti;
 - b) garantisce l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri;
 - c) esercita le funzioni previste dall'art. 15 dello Statuto.
4. Il Presidente può conferire deleghe ai Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni relative al Presidente sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale ponderata.
6. I Consiglieri delegati non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, trattandosi di prerogativa presidenziale.

CAPO III

I CONSIGLIERI

DIRITTI -DOVERI-RESPONSABILITÀ

Art. 8

Diritto di accesso

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Provincia tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere gratuitamente copia dei relativi atti, in formato cartaceo o digitale.
2. Il diritto di accesso dei Consiglieri Provinciali è subordinato alla condizione che le informazioni, gli atti, i documenti e i provvedimenti richiesti abbiano stretta attinenza ai compiti istituzionali per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai Consiglieri nel rispetto dei vincoli e dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in particolare per quanto attiene l'obbligo di tutela dei dati personali trattati dall'Amministrazione Provinciale.
4. Le richieste di accesso, inerenti all'espletamento del mandato amministrativo, vanno presentate per iscritto direttamente all'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
5. I Consiglieri sono tenuti alla segretezza e alla riservatezza circa le informazioni contenute negli atti ottenuti.

Art. 9

Astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Dal momento dell'entrata in carica, i Consiglieri devono osservare le disposizioni contenute nel regolamento in modo da assicurare il corretto svolgimento delle sedute consiliari ed esercitare appieno e responsabilmente la loro attività.
2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini fino al quarto grado, nonché del coniuge.

3. I Consiglieri debbono astenersi a norma di legge dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse.
4. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.
5. I Consiglieri di cui sopra non devono computarsi nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto, oltre che nei casi specificatamente indicati dalla legge, anche su provvedimenti dichiarati secretati dal Presidente e nei casi disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 10

Partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri provinciali, regolarmente convocati, sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte e a giustificare eventuali assenze.
2. Al fine di non incorrere nella decadenza dalla carica, il Consigliere che non può partecipare ad una seduta del Consiglio deve darne comunicazione al Presidente prima della seduta medesima, indicando i motivi dell'assenza, anche tramite il Segretario Generale o l'Ufficio di Segreteria del Consiglio. Il Presidente informa il Consiglio durante l'appello dei presenti e della giustificazione si prende nota a verbale. Il Consigliere che non comunica preventivamente la sua impossibilità a partecipare alla seduta è considerato assente ingiustificato.
3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Provinciale determina la decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale
4. Sono da considerarsi assenze giustificate quelle dovute a malattia, a gravi motivi personali, familiari o di forza maggiore, ovvero, ad impegni di carattere istituzionale autorizzati dal Presidente e quelle derivanti da obblighi di legge.
5. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni scritte dell'interessato e decide conseguentemente applicando la seguente procedura: il Presidente della Provincia contesta al Consigliere interessato le assenze e lo invita a darne giustificazione entro trenta giorni mediante presentazione di una memoria scritta. In caso di mancata risposta o di risposta ritenuta non idonea a costituire motivata giustificazione, il Consiglio, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, dichiara decaduto il Consigliere.
6. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione della carica di Consigliere comunale, sono disciplinate dalla Legge.

Art. 11

Pubblicità della situazione patrimoniale

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, i membri del Consiglio sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale la documentazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. In caso di inadempimento, il Presidente invita il Consigliere a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta; spetta al Segretario Generale fare richiesta al Presidente nel caso di suo inadempimento.
3. Se il Consigliere o il Presidente non adempie nei termini, della inosservanza si dà atto nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 12
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Provinciali, in ragione del loro mandato, partecipano a convegni, corsi, manifestazioni o a riunioni presso organismi pubblici o privati, enti o società o associazioni cui la Provincia aderisce, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta del Presidente della Provincia.
2. La relativa procedura è disciplinata dal Regolamento delle missioni degli Amministratori della Provincia.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI

Art. 13
Gruppi consiliari e Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Nel caso in cui in una lista presentata alle elezioni sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e le rappresentanze spettanti ad un Gruppo consiliare.
3. All'inizio di ogni tornata amministrativa, e comunque non oltre 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio, ciascun Gruppo comunica per iscritto al Presidente la propria costituzione, precisando il Consigliere designato come Capogruppo. Allo stesso modo il Gruppo comunica le successive variazioni. In attesa della designazione del Capogruppo, o in difetto della relativa comunicazione nel termine indicato, è considerato tale il Consigliere che, in ciascuna lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Presidente è incompatibile con la carica di Capogruppo.
4. Il Consiglio può disciplinare con apposito atto le modalità di organizzazione e funzionamento dei Gruppi consiliari.
5. I Consiglieri Provinciali che si distaccano dal Gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri Gruppi entrano a far parte del Gruppo Misto, che può essere costituito anche da un solo Consigliere. Uno o più Consiglieri possono costituire un nuovo Gruppo.
6. Il Consigliere Provinciale che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del Gruppo a cui intende aderire. Rimane fermo quanto disposto al comma 5 (Gruppo Misto).
7. In ogni Gruppo il Capogruppo può designare un Consigliere, Vicecapogruppo, che svolge funzioni vicarie del Capogruppo in caso di assenza o impedimento.
8. Ai Capigruppo sono comunicate, a cura del Segretario Generale:
 - a) le deliberazioni presidenziali, in elenco, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
 - b) i documenti e le informazioni che riguardano il Gruppo consiliare e la conferenza dei capigruppo.
9. Per l'espletamento delle relative attività, ai Gruppi consiliari è comunque assicurata la fruizione di uno o più locali della Provincia in relazione alle disponibilità esistenti e tenuto conto della consistenza numerica dei Gruppi stessi. I locali devono essere forniti di telefono, attrezzature e strutture idonee.

Art. 14
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente e concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo

- andamento dell'attività del Consiglio. E' costituita dal Presidente e dai Capigruppo consiliari o loro delegati.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente. Essa coadiuva il Presidente della Provincia nella programmazione delle sedute consiliari ed in ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio.
 3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia prima di ogni seduta consiliare per la programmazione della seduta consiliare.
 4. La conferenza dei Capigruppo può svolgersi anche mediante lo strumento della videoconferenza secondo le modalità previste per le sedute a distanza del Consiglio Provinciale in quanto compatibili.
 5. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida con la presenza di Capigruppo che rappresentino almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati alla Provincia.
 6. I pareri della Conferenza dei Capigruppo sono espressi in un quorum di voti rappresentativo della maggioranza dei votanti.
 7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale nella forma del resoconto sommario a cura del personale dell'Ente.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 15 Convocazione del Consiglio e Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno, per determinazione del Presidente o ai sensi della lett. b), c. 2, art. 19 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente, la presidenza della seduta è garantita dal Consigliere più anziano. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità.
3. Il Consiglio Provinciale può essere convocato d'urgenza quando ciò è determinato dall'esigenza di un esame immediato di determinati affari, nell'ipotesi in cui dall'osservanza dei termini ordinari di convocazione derivi un grave pregiudizio all'interesse pubblico.

Art. 16 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere necessariamente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede dove la stessa sarà tenuta e l'insieme degli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso deve sempre precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione, se la seduta è pubblica o segreta e l'eventuale modalità di partecipazione in videoconferenza.
2. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.

3. La trasmissione dell'avviso avviene per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) e/o email ordinaria. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni antecedenti la seduta.
4. In caso di sedute straordinarie i termini di convocazione sono ridotti a tre giorni antecedenti la seduta.
5. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima del giorno prefissato per la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri Provinciali almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti per via telematica
7. Copia dell'avviso di convocazione con allegato l'ordine del giorno delle sedute deve essere inviata al Segretario Generale, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai Dirigenti, agli organi d'informazione-stampa e radiotelevisione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel territorio provinciale.
8. In ogni caso, l'avviso di convocazione viene pubblicato all'Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Provincia formula l'ordine del giorno; esso può rettificarlo o integrarlo.
3. Nell'ordine del giorno gli argomenti sono elencati nel seguente ordine di trattazione:
 - a) approvazione verbali seduta precedente;
 - b) comunicazioni del Presidente;
 - c) proposte di deliberazioni consiliari;
 - d) ordini del giorno, interpellanze, mozioni ed interrogazioni.
4. Sono elencati distintamente gli argomenti che devono essere trattati in "seduta segreta".
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 18

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio nel giorno dell'adunanza e nei due giorni lavorativi precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio inseriti, richiamati o citati nelle proposte di deliberazione all'ordine del giorno o comunque direttamente attinenti.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Provinciale se non è stata depositata, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, entro i termini previsti dal presente articolo, completa dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove occorrono, il deposito viene effettuato tramite invio pec e/o email.
4. La documentazione relativa al rendiconto di gestione è depositata presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio o altro ufficio individuato nel regolamento di contabilità, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'approvazione, con le modalità di cui al regolamento di contabilità.

5. Per quanto concerne il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione si osserva quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
6. I seguenti documenti devono essere depositati almeno sette giorni prima della seduta in cui verranno trattati:
 - statuto, regolamenti e relative modifiche;
 - statuti degli organismi e delle società partecipate.

CAPO II DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 19

Sedute ordinarie, straordinarie, urgenti

1. Le sessioni del Consiglio Provinciale sono, di norma, ordinarie o straordinarie. L'avviso di convocazione deve indicare la tipologia della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria:
 - a) per determinazione del Presidente della Provincia;
 - b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri. In quest'ultimo caso la richiesta di convocazione straordinaria, sottoscritta dai richiedenti, è presentata al Presidente con l'esatta indicazione degli argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Il Presidente riunisce l'assemblea con l'osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 3, in un termine non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Presidente, sentiti i richiedenti, può disporre l'inserimento degli argomenti oggetto della richiesta all'ordine del giorno di una seduta consiliare già programmata, qualora la data prevista rientri nel termine stabilito nel periodo precedente.
 - c) Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza, nei termini di cui al precedente art. 16, comma 4, nel caso in cui sussistano motivi.

Art. 20

Sedute aperte e congiunte

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta "aperta" quando sussistono particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità. In tal caso il Presidente può convocare il Consiglio Provinciale nella sua sede abituale o in altro luogo del territorio provinciale. A tali adunanze possono essere invitati, oltre ai Parlamentari e ai rappresentanti della Regione e dei Comuni della Provincia, anche i rappresentanti di enti e associazioni interessati ai temi in discussione. In tali adunanze il Presidente, fatta salva la libertà d'espressione dei Consiglieri, può dare la parola agli intervenuti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio Provinciale, inoltre, può essere convocato, congiuntamente ad altri Consigli provinciali o comunali, quando sussistono particolari motivi di opportunità.
3. Nelle sedute "aperte" non è possibile adottare deliberazioni o assumere impegni di spesa a carico della Provincia mentre, al contrario, è possibile adottare risoluzioni a valenza principalmente politica. Per tali sedute non è richiesto il raggiungimento di un quorum strutturale. Tali risoluzioni si considerano valide per l'Amministrazione Provinciale se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 21
Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, al fine di promuovere la massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, tranne che nei seguenti casi:
 - a) quando vengono trattati argomenti o vengono esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone;
 - b) quando la segretezza della seduta è prevista dalla legge;
 - c) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti, decida che la seduta debba essere segreta per ragioni di interesse pubblico.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente della Provincia invita i Consiglieri Provinciali a chiuderla, senza ulteriori interventi o, diversamente, dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente della Provincia, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, ordina che le persone estranee al Consiglio, con l'esclusione quelle indicate al successivo comma 4, escano dall'aula.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Provinciale, il Segretario Generale e il personale addetto al servizio di segreteria del Consiglio, che restano vincolati al segreto d'ufficio.
5. Le designazioni o nomine dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservate dalla legge, in Enti, aziende o istituzioni di cui all'art. 42, comma 2, lett. m) del D.Lgs. 267/2000, si effettuano in seduta pubblica con scrutinio segreto.

Art. 22
Sedute in modalità telematica

1. Il Presidente, in caso di necessità, può tenere le sedute del Consiglio a distanza secondo le seguenti modalità:
 - in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale della Provincia e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Consiglio Provinciale, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, (ad es. personal computer, tablet, smartphone) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
 - la seduta del Consiglio Provinciale si considera tenuta (virtualmente) nel luogo ove è presente il Presidente, purché nell'ambito del territorio provinciale;
 - la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza;
 - ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente della Provincia e al Segretario provinciale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 - il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica;

- la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio provinciale viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio telematico;
- le modalità di intervento sono definite, tenuto conto della peculiarità con cui si svolge la seduta e comunque nel rispetto della disposizioni regolamentari in materia, al momento della seduta dal Presidente della Provincia, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale - audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed - in ogni caso - tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio provinciale;
- al termine della votazione il Presidente della Provincia dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario Generale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede provinciale e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente della Provincia dell'ora di chiusura.

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto all'esame del Consiglio. Tale diritto si esercita mediante:
 - a) richiesta di trattazione urgente, proponendo un'inversione degli argomenti all'Ordine del giorno;
 - b) presentazione di emendamenti e sotto emendamenti alle proposte deliberative, proposte deliberative alternative e ordini del giorno;
 - c) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) proposta di questioni pregiudiziali o sospensive;
 - e) domande di attualità;
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Provinciale stabilita dalla Legge e dallo Statuto.
3. Per l'esercizio di tale diritto la proposta di deliberazione, formulata per iscritto da parte di almeno 1/5 dei Consiglieri e corredata da una relazione illustrativa, è sottoposta al Presidente della Provincia e al Segretario Generale che, entro 15 giorni, provvede ad acquisire i pareri previsti dalla legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio Provinciale o priva della indicazione della copertura finanziaria, il Presidente della Provincia comunica ai Consiglieri proponenti che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive nella prima seduta utile la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 24

Emendamenti e sotto- emendamenti alle proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
2. Gli emendamenti consistono in proposte di aggiunta, modificazione, parziale sostituzione o soppressione di dati della proposta di deliberazione. Essi sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il giorno antecedente a quello stabilito per la seduta. Gli emendamenti che non comportino modifiche sostanziali, ovvero per eliminare errori materiali o non rilevanti, possono essere presentati, sempre per scritto al Presidente, anche nel corso della seduta. Su ogni emendamento occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti.
3. È consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti, di modificarli o ritirarli fino a quando la discussione non sia chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Il Presidente provvede subito a trasmettere gli emendamenti, pervenuti prima della seduta, al Segretario Generale, che ne cura la relativa istruttoria urgente.
5. I Consiglieri hanno, inoltre, facoltà di presentare sotto-emendamenti, che consistono in proposte di modificazione di emendamenti già presentati.
6. Sia per gli emendamenti che per i sotto-emendamenti è prevista la facoltà d'illustrazione da parte del proponente. Sugli emendamenti e i sotto-emendamenti ogni Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti.
7. La votazione finale è effettuata sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Art. 25

Diritto di presentare interrogazioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo, i Consiglieri Provinciali hanno diritto di presentare interrogazioni.
2. Le interrogazioni consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o veridicità di un determinato fatto di competenza della Provincia e/o per conoscere sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati eventuali provvedimenti.
3. L'interrogazione deve sempre essere formulata per iscritto in modo chiaro e conciso e deve pervenire al Presidente della Provincia.
4. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere una risposta scritta: in tal caso il Presidente provvede, entro quindici giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente, a fornire risposta scritta precludendo la trattazione orale nell'ambito del Consiglio Provinciale.
5. Qualora il Presidente non ritenga ammissibile una interrogazione, avverte in tempo il proponente, motivandone le ragioni. Il proponente ha la facoltà di appellarsi al Consiglio all'inizio della seduta successiva al diniego. Il Consiglio decide a maggioranza, sentito il proponente e il Presidente.
6. In caso di assenza del proponente l'interrogazione viene rinviata e iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
7. Alle interrogazioni risponde oralmente o per iscritto il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato, competente in relazione alla materia entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione. La risposta orale avviene alla presenza dell'interrogante che ha facoltà di dare lettura dell'interrogazione e di illustrarla.
8. Nel caso di trattazione orale l'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne sinteticamente il contenuto, con un intervento della durata

massima di cinque minuti. All'interrogante risponde il Presidente della Provincia. Ultimata l'esposizione, il proponente può solo dichiararsi soddisfatto o meno delle risposte avute, con sintetica motivazione, nel limite di tre minuti.

9. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
10. Per consentire la più ampia partecipazione, ciascun Consigliere non può illustrare nella stessa seduta di Consiglio più di due interrogazioni.
11. Nelle sedute nelle quali sono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo e il rendiconto non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni che non abbiano carattere di urgenza.
12. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a "discussione". Qualora l'interrogante non ritenga soddisfacente la risposta verbale o scritta alla sua interrogazione, può presentare una interpellanza in Consiglio, secondo le normali procedure.

Art. 26

Diritto di presentare interpellanze

1. Nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo, i Consiglieri Provinciali hanno diritto di presentare interpellanze.
2. Le interpellanze consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino aspetti della sua politica.
3. Qualora il Presidente non ritenga ammissibile una interpellanza avverte in tempo il proponente, motivandone le ragioni. Il proponente ha la facoltà di appellarsi al Consiglio all'inizio della seduta successiva al diniego. Il Consiglio decide a maggioranza, sentito il proponente e il Presidente.
4. In caso di assenza del proponente l'interpellanza viene rinviata e iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
5. L'interpellante ha facoltà di illustrare la domanda per non più di cinque minuti. Ad essa risponde il Presidente o il Consigliere da lui delegato. La risposta è resa nel limite di cinque minuti. L'interpellante o gli interpellanti, nel caso di cui al punto precedente, hanno quindi diritto di replica per dichiarare se è soddisfatto della risposta e per quali ragioni. L'intervento può durare per non più di cinque minuti. Qualora egli non si dichiara soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Se l'interpellanza è firmata da più Consiglieri, essa viene illustrata dal primo firmatario cui spetta anche il diritto di replica. In caso di assenza o di rinuncia da parte del primo firmatario tale diritto spetta a uno degli altri sottoscrittori. Il diritto di replica spetta soltanto al primo firmatario. In caso di assenza dello stesso o rinuncia, agli altri sottoscrittori. Qualora l'interpellante o i successivi firmatari non siano presenti in Consiglio al momento della discussione dell'interpellanza questa si intende decaduta. L'interpellanza decaduta, comunque, può essere ripresentata.
7. Qualora l'interpellante o i successivi firmatari non siano presenti in Consiglio al momento della discussione dell'interpellanza questa si intende decaduta. L'interpellanza decaduta, comunque, può essere ripresentata.
8. Sugli interventi del proponente e del Presidente non si svolge alcuna discussione.
9. Per consentire la più ampia partecipazione, ciascun Consigliere non può illustrare nella stessa seduta di Consiglio più di due interpellanze.
10. Le interpellanze su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere discusse congiuntamente.

Art.27

Diritto di presentare mozioni

1. Le mozioni consistono in proposte concrete di deliberazioni presentate per iscritto al Presidente della Provincia, inerenti l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio o la promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o del Presidente.
2. La mozione deve essere presentata in forma scritta almeno tre giorni prima della seduta consiliare non comprendendo a tal fine il giorno del recepimento al protocollo e il giorno del Consiglio. Il proponente ha la facoltà di ritirare la propria mozione dandone comunicazione al Presidente.
3. Sulla mozione parlano per primi i proponenti e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo chiedono, oltre il Presidente della Provincia. La durata degli interventi è contenuta nel limite di cinque minuti.
4. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti lo stesso argomento può essere unificato su decisione del Presidente, sentiti i Capigruppo presenti
5. Il Presidente può dichiarare l'inammissibilità delle mozioni giudicate in contrasto con le normative vigenti o con le deliberazioni già adottate dal Consiglio, o se ritiene che la mozione non riguardi argomenti di competenza della Provincia non procede ad iscriverla all'ordine del giorno, ma è tenuto a comunicare la sua decisione alla prima seduta utile.
6. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla seduta immediatamente successiva, ovvero alla prima seduta utile.
7. Qualora il presentatore della mozione sia assente, senza giustificato motivo, nel momento in cui la mozione può essere discussa, questa è dichiarata decaduta dal Presidente del Consiglio, che ne dispone il ritiro dall'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 28

Intervento per "fatto personale"

1. Costituisce "fatto personale" il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o lesivi della propria onorabilità, nonché l'essere censurato nella propria condotta o comunque in questioni non attinenti al mandato svolto.
2. Il Consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisare in che cosa tale fatto si concretizzi.
3. Il Presidente decide in ordine alla sussistenza del fatto che ha originato la richiesta del Consigliere. In caso di accoglimento della richiesta, il Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti. Possono intervenire, per il medesimo periodo di tempo, anche i Consiglieri ritenuti responsabili dell'incidente.
4. Qualora il richiedente insista, dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 29

Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto o del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.
2. Le mozioni d'ordine sono proponibili in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche verbalmente; esse hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la loro definizione.

3. Il Presidente, dopo l'intervento del proponente, concede la parola a due Consiglieri, per non più di cinque minuti ciascuno, uno a favore ed uno contro la mozione d'ordine, dopo di ch  la sottopone al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 30 **Ordine del giorno**

1. L'Ordine del giorno consiste in un documento rivolto ad impegnare il Presidente della Provincia ad agire su specifici argomenti.
2. L'Ordine del giorno deve essere presentato per iscritto almeno tre giorni prima della seduta al Presidente della Provincia, datato e firmato. Solo se riguarda fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio pu  essere presentato, sempre per iscritto, sino all'inizio della seduta.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non pi  di dieci minuti. Pu  intervenire nella discussione un solo Consigliere per ogni Gruppo al fine di precisare le singole posizioni, nel tempo limite di cinque minuti. A conclusione del dibattito, si proceder  alla votazione conclusiva effettuata in modo palese.
4. L'Ordine del Giorno   posto in votazione subito dopo la chiusura della discussione.
5. Per la discussione e la votazione sugli ordini del giorno si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art.31 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.
2. Analogamente pu  essere posta la questione sospensiva e richiesto il rinvio motivato della trattazione dell'argomento ad altra seduta.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Presidente o da uno o pi  Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. La questione sospensiva pu  essere posta anche nel corso della discussione, ma prima della votazione della deliberazione. Oltre al proponente - o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da pi  Consiglieri provinciali - possono prendere la parola due soli Consiglieri di cui uno a favore e l'altro contro la proposta e per non pi  di cinque minuti ciascuno.
5. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio a maggioranza dei presenti senza discussione, con votazione palese.
6. Nella discussione pu  prendere la parola un proponente e un Consigliere contrario, a meno che altri consiglieri non siano contrari per motivi diversi. Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti.

CAPO IV **ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Art. 32 **Attribuzioni del Presidente**

1. Come previsto dallo Statuto, il Presidente   investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarit  delle discussioni

- e la legalità delle deliberazioni. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa dei diritti dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente della Provincia, coadiuvato dal Segretario Generale, dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori. In particolare il Presidente:
 - a) concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e toglie la parola nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) dispone per le votazioni e ne proclama l'esito;
 - c) può sospendere la seduta, qualora la durata si protragga oltre i 90 minuti;
 - d) scioglie la seduta, qualora sia stata accertata la mancanza del numero legale per la validità della stessa;
 - e) richiama all'ordine i Consiglieri presenti nei casi in cui turbino, con il proprio contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute e, qualora lo ritenga necessario, ne propone l'espulsione dall'aula;
 - f) mantiene l'ordine delle adunanze e ordina, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini, avvalendosi, se necessario, della Polizia Provinciale.
 3. Ai fini di cui alla precedente lettera f) un rappresentante della Polizia Provinciale è comunque tenuto ad esser presente alle sedute del Consiglio. La forza pubblica non può, in ogni caso, entrare in aula se non espressamente autorizzata dal Presidente.

Art. 33

Partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte, a termine di legge, dal Segretario Generale o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario.
2. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Provinciale ed esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza. Verifica e accerta, con il Presidente e gli scrutatori, gli esiti della votazioni. Cura la verbalizzazione.
3. Nei casi in cui il Segretario Generale si venga a trovare, su singole pratiche, in situazione di incompatibilità o in caso di altro impedimento, le sue funzioni verranno svolte, in assenza del sostituto, dal dirigente con maggiore anzianità di servizio presente in aula o, in mancanza, dal Consigliere Provinciale più giovane di età presente in aula.
4. Il Segretario Generale tiene nota dei Consiglieri presenti, degli assenti e di coloro che eventualmente hanno provveduto a giustificare la propria assenza.

Art. 34

Validità delle sedute - Numero legale presenze

1. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati, senza computare il Presidente della Provincia.
2. Se la prima adunanza è andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in un altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione. Se nella prima convocazione non è stato indicato il giorno della seconda convocazione, la stessa andrà convocata con le modalità previste per la prima convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui è indetta la riunione. L'adunanza di seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quello di prima convocazione.
3. Le sedute del Consiglio Provinciale in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Presidente. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri Provinciali assegnati, compreso il Presidente, i seguenti atti: a) il bilancio annuale di

previsione, b) il rendiconto della gestione, c) i regolamenti, d) la partecipazione a società di capitali, e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri Provinciali tenuti ad astenersi obbligatoriamente. Nel calcolo del numero legale non vengono conteggiati i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. Vengono invece computati i Consiglieri che decidono di astenersi.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta segue le regole previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In caso contrario può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Art. 35

Appello e avvio dei lavori

1. La seduta consiliare ha inizio nell'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Il Presidente dopo aver accertato, mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale, la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta in sede deliberante.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo appello quando siano trascorsi sessanta minuti dall'ora di prima convocazione.
3. Qualora, anche con il secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, oppure qualora, sebbene la seduta sia validamente costituita, non sia presente la maggioranza necessaria per deliberare, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne fa prendere atto nel verbale.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza anche temporaneamente dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta la mancanza del numero legale, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
5. Nel corso della seduta la verifica del numero legale può essere richiesta da ciascun Consigliere nonché dal Segretario, prima che si proceda alle votazioni. Nel caso che dalla verifica risulti la mancanza del numero legale per la legalità dell'adunanza ai fini deliberativi, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per non più di dieci minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello nominale. Ove da tale appello risulti permanere la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli oggetti non trattati, ne fa dare atto a verbale e congeda i Consiglieri presenti.
6. I Consiglieri delegati sono tenuti ad essere presenti durante la trattazione delle pratiche di loro competenza.
7. Per le votazioni segrete il Presidente designa due Consiglieri, nel rispetto della minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli stessi lo assistono nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
8. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.
9. I Consiglieri scrutatori sono deputati al controllo della regolarità delle operazioni e accertano l'esito della votazione.
10. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

Art. 36
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri Provinciali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure su atteggiamenti, opinioni o comportamenti di carattere politico-amministrativo.
2. Tale diritto è esercitato e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Quando un Consigliere turba l'ordine o pronuncia frasi ingiuriose ed offensive, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
4. E' attribuita al Presidente la facoltà di allontanare il Consigliere richiamato all'ordine se quest'ultimo persiste nel suo comportamento, avvalendosi dei commessi di servizio. Al termine della discussione dell'argomento per il quale il Consigliere è stato espulso il Presidente, al fine di permettergli di partecipare alla votazione, lo richiama in aula.
5. Il Consigliere che abbandona anzitempo la seduta deve darne comunicazione al Presidente della Provincia ed al Segretario Generale, affinché lo annoti a verbale.

Art. 37
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Provinciale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenendo un comportamento consono, in silenzio e astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri Provinciali o dalle decisioni adottate dal Consiglio Provinciale. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o che, comunque, rechi disturbo allo svolgimento dei compiti attribuiti ai singoli Consiglieri.
2. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente della Provincia, che li esercita avvalendosi, ove occorra, della Polizia Provinciale, in ogni caso presente in aula secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 del presente Regolamento.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Qualora il pubblico impedisca il normale svolgimento dei lavori, il Presidente, dopo opportuni richiami, può ordinare alla Polizia provinciale di espellere gli autori del disordine oppure sospendere la seduta salvo che il Consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la stessa prosegua a porte chiuse.
6. Durante la seduta nessuna persona estranea può avere accesso nella parte della sala riservata al Consiglio. Sono ammessi solo i funzionari provinciali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento dei lavori.

Art. 38
Ammissione di dirigenti, funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente della Provincia, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alla seduta i dirigenti e/o i funzionari provinciali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario, in relazione agli argomenti da trattare.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti inerenti gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le assemblee dell'organo consiliare al fine di illustrare relazioni o documenti in merito all'attività del Collegio.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se richiesti in tal senso.

CAPO V DISCUSSIONE

Art. 39

Ordine di trattazione degli argomenti

1. I lavori della seduta seguono l'ordine del giorno a meno che il Consiglio non decida con votazione a maggioranza assoluta dei votanti, l'anticipazione, la posticipazione o la sospensione di qualche punto.
2. I lavori della seduta si svolgono nel seguente ordine:
 - a) approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
 - b) comunicazioni del Presidente della Provincia;
 - c) ordini del giorno, interpellanze, mozioni ed interrogazioni;
 - d) proposte di deliberazione;
3. Il Consiglio Provinciale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
4. Il Presidente può in ogni momento ritirare un argomento, rinviandolo ad altra seduta.

Art. 40

Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente della Provincia effettua eventuali comunicazioni sull'attività dell'Ente e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse e rilievo. Tale comunicazioni non danno luogo a discussioni in aula.
2. Prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente della Provincia concede la parola a chi la domanda per brevi comunicazioni o richieste di informazioni che non riguardino argomenti già iscritti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni o discussioni. Gli interventi non possono avere una durata superiore ai tre minuti.
3. Alle comunicazioni non può essere dedicato un periodo di tempo superiore ai venti minuti per seduta.
4. terminate le comunicazioni inizia la discussione sulle proposte di deliberazione contenute all'ordine del giorno.

Art. 41

Discussione e interventi

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la formulazione del suo oggetto.

2. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato per il settore. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
3. I Consiglieri Provinciali che intendono intervenire nella discussione ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove questi si verificano, il Presidente interviene togliendo la parola a coloro che ne sono protagonisti, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente della Provincia dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire.
6. I Consiglieri intervengono dopo aver ottenuto la parola dal Presidente e possono parlare una sola volta sullo stesso argomento per non più di cinque minuti ciascuno, compresa l'eventuale relazione illustrativa.
7. Per la discussione sul bilancio o su altri argomenti di particolare importanza e complessità, il Presidente, sentito il Consiglio Provinciale, può stabilire limiti di tempo superiori.
8. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire una sola volta per un tempo pari a 5 minuti. I Capigruppo possono intervenire disponendo di ulteriori 3 minuti per ciascun Consigliere componente il proprio Gruppo, con il limite massimo di intervento di 15 minuti totali.
9. Il Presidente della Provincia e il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
10. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri Provinciali che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione; dopodiché hanno facoltà di parlare unicamente il Presidente della Provincia o il relatore, per replicare conclusivamente.
11. Dopo la replica di cui al comma precedente la parola può essere concessa soltanto per la dichiarazione di voto e per la durata non superiore, per ciascun Capogruppo Consiliare, a cinque minuti.

Art. 42

Durata della discussione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni.

1. La trattazione degli ordini del giorno, mozioni e interrogazioni viene effettuata subito dopo le eventuali comunicazioni del Presidente.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente della Provincia dichiara conclusa la riunione.

Art. 43

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun Consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente un ordine del giorno in ordine alle problematiche dallo stesso verbalmente illustrate.
2. Ogni Consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.
3. Il Consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 44

Discussione e votazione di ordini del giorno e emendamenti

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine ritenuto logico dal Presidente, subito dopo la chiusura della discussione sull'argomento principale; sugli stessi può esprimersi anche il Presidente della Provincia. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.
2. La eventuale votazione degli emendamenti è effettuata prima delle dichiarazioni di voto e della votazione sul testo definitivo della proposta di deliberazione. Per gli emendamenti, di norma, non sono previste dichiarazioni di voto. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento, vengono votati anticipatamente rispetto all'emendamento iniziale.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente della Provincia ne fissa l'ordine di votazione. La votazione ha luogo secondo la procedura indicata nel comma 2, primo periodo.
5. Gli interventi dei Consiglieri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare la durata di cinque minuti.
6. Se un emendamento o un ordine del giorno approvati non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del Consiglio per consentire l'acquisizione agli atti del parere in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni d'entrata, del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

CAPO VI LE VOTAZIONI

Art.45

Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto sulla pratica e sugli eventuali emendamenti, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo che ne faccia richiesta, per un tempo non superiore a cinque minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Consiglieri che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo. Il Presidente ha facoltà di intervenire al termine delle dichiarazioni di voto.
2. La votazione si fa sul complesso della proposta.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella della proposta originale. In particolare, si procede prima con gli emendamenti soppressivi, quindi con quelli modificativi, infine con quelli aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento son votati prima di quello principale.
4. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza di tutte le parti di altri emendamenti già approvati il cui contenuto sia superato o in contrasto con quello successivo. Su richiesta del Presidente, di un Assessore o di un Consigliere, possono essere apportate modifiche ad emendamenti, prima della votazione degli stessi, sempreché il proponente sia d'accordo.
5. Il Presidente accerta il risultato della votazione e lo proclama.
6. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni, ai sensi di legge, ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione stessa, con votazione separata.

Art.46
Modalità generali delle votazioni

1. Le votazioni vengono effettuate in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale e può essere effettuato mediante dispositivo elettronico. Nel caso di risultato dubbio il Presidente ordina la ripetizione della votazione
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo art. 47. Tali modalità devono essere garantite altresì nell'ipotesi di partecipazione in modalità telematica.
3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente è tenuto a sospendere temporaneamente la seduta, al fine di riprendere la videoconferenza previo ulteriore appello nominale del Segretario della seduta.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio Provinciale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la discussione sull'argomento;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di seguito indicato: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi;
 - c. le proposte di subemendamento agli emendamenti si votano nell'ordine di seguito indicato: subemendamenti soppressivi, subemendamenti modificativi, subemendamenti aggiuntivi;
 - d. per i provvedimenti composti da più articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri Provinciali lo richieda, la votazione avviene sui singoli articoli. In tale caso il provvedimento dovrà essere votato anche nel suo complesso;
 - e. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente della Provincia. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente della Provincia dispone che la votazione sia ripetuta.
8. Per le votazioni segrete il Presidente della Provincia designa due Consiglieri Provinciali, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. Gli stessi assistono il Presidente della Provincia nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.
9. I Consiglieri scrutatori sono deputati al controllo della regolarità delle operazioni e accertano il risultato della votazione.
10. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
11. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente della Provincia, che provvede a sostituirli.

Art. 47
Votazione palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri Provinciali votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano o per appello nominale o con sistema elettronico. Spetta al Presidente della Provincia indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente della Provincia pone ai voti il provvedimento proposto e, in caso di votazione per alzata di mano, invita prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli

astenuti. Nella votazione col sistema elettronico i Consiglieri Provinciali votano contemporaneamente.

3. Nei casi previsti dalla legge in cui si voti per appello nominale o su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri approvata dal Consiglio Provinciale, il Segretario procede all'appello prendendo nota dei voti, espressi anche con modalità informatica, favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente, che proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere Provinciale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri Provinciali che votano contro la deliberazione o si astengono sono indicati nominativamente nel verbale.
6. Quando la votazione si effettua per appello nominale, il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri Provinciali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori.
7. Le votazioni svolte mediante la modalità di videoconferenza vengono effettuate per appello nominale.

Art. 48

Votazione mediante scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede predisposte dalla Segreteria Generale ovvero strumento elettronico adeguato.
2. In caso di votazione con schede predisposte, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende note le modalità della votazione; quindi ordina l'appello a seguito del quale ciascun Consigliere deposita nell'urna la scheda.
3. Terminata la votazione gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede comunicando al Presidente il risultato. Si considerano nulle le schede che presentino errori di voto, segni e indicazioni di voto oltre il numero consentito.
4. Nell'ipotesi di irregolarità e qualora il numero di voti risultasse diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 49

Votazione per parti separate

1. Qualora sia stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 50

Esito delle votazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui non sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto.
2. I Consiglieri Provinciali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri Provinciali che non intendono astenersi né partecipare alla votazione hanno l'obbligo di uscire dalla sala.
4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli o contrari, può essere posta nuovamente in votazione, per una sola volta, nella stesa seduta.
6. La deliberazione che, anche in seconda votazione, abbia ottenuto un numero pari di voti contrari e favorevoli, senza contare gli astenuti, si considera non approvata.

7. Quando una votazione sia dubbia nel suo risultato, il Presidente la fa immediatamente ripetere nel modo ritenuto più opportuno.
8. Il Presidente, terminate le votazioni, ne proclama l'esito.

CAPO VII VERBALIZZAZIONE

Art. 51

Redazione del verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute redatto a cura del Segretario generale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dal Consiglio provinciale.
2. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario generale. Con esso si dà atto della manifestazione di volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.
3. Il testo delle deliberazioni contiene le seguenti indicazioni essenziali:
 - a) oggetto della proposta trattata;
 - b) giorno, mese, anno ed ora d'inizio della seduta;
 - c) luogo della seduta;
 - d) nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti;
 - e) indicazione dei Consiglieri di volta in volta autorizzati dal Presidente della Provincia ad intervenire nel corso della seduta;
 - f) esito della votazione su ciascuna proposta o emendamento in esame, così come accertato e proclamato dal Presidente della Provincia;
 - g) indicazione delle eventuali sospensioni dell'adunanza e della ripresa dei lavori nonché dello scioglimento dell'assemblea;
 - h) indicazione, nell'ultimo verbale, dell'ora di chiusura della seduta.
4. La seduta consiliare viene registrata mediante apposite apparecchiature installate nell'aula consiliare.
5. Le registrazioni delle sedute consiliari sono conservate, per il periodo corrispondente alla legislatura cui le stesse si riferiscono, presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
6. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati all'interno della deliberazione quando espressamente richiesto.
7. E' fatta salva la facoltà di ogni membro del Consiglio Provinciale di far risultare a verbale le motivazioni del proprio voto contrario, nonché di fare inserire nello stesso la propria dichiarazione di voto.
8. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferiscono.
9. In caso di presentazione di osservazioni o rilievi, l'approvazione del verbale interessato è iscritto all'ordine del giorno del primo consiglio utile; il consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare al verbale. Le osservazioni e i rilievi possono riguardare esclusivamente la modalità di redazione dei verbali e in nessun modo la loro materia.

Art. 52

Deposito - Rettifiche - Approvazione verbali

1. I verbali della seduta vengono depositati a disposizione dei Consiglieri Provinciali cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente della Provincia chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Eventuali richieste di modifica, integrazione o rettifica devono essere formulate per iscritto. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente della Provincia interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente della Provincia pone in votazione palese la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Casi non disciplinati e rapporti con lo Statuto

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente, che la adotta sentito il parere del Segretario Generale.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano contrasti tra il presente regolamento e lo statuto della Provincia di Imperia, prevale la norma sovraordinata e di conseguenza lo Statuto.

Art. 54

Abrogazioni di norme

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale.